



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

Commissione Centrale per l'Escursionismo

Via E. Petrella 19 - 20124 Milano
Tel.02.205723.1 - Fax 02.205723.201
www.cai.it - cce@cai.it

Spettabili
Presidenti GR area CMI
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Lazio, Marche, Molise, Puglia Sardegna,
Sicilia, Umbria

E, p.c.
al referente in CC Eugenio di Marzio
al referente in CDC Antonio Montani

Loro indirizzi e-mail

Milano: **5 Agosto 2020**

Oggetto: **Bozza Regolamento della Commissione Interregionale CMI di Escursionismo.
Presca d'atto.**

Gentilissimi Presidenti,

in merito al documento in oggetto, cortesemente inviatoci, comunico che la CCE ne ha preso visione e restituisce in allegato senza osservazioni.

Ci permettiamo un suggerimento, segnalando alla vostra attenzione l'opportunità di prevedere la coincidenza di appartenenza del GR capofila e del Presidente della Commissione Interregionale, al fine di ottimizzare e semplificare le fasi di comunicazione.

Con l'auspicio di avviare quanto prima la collaborazione con la futura Commissione CMI, auguro buon lavoro e cordialmente saluto.

Commissione Centrale per l'Escursionismo

Il Presidente

Marco Lavezzo





**CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPI REGIONALI
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, MARCHE, MOLISE, PUGLIA
SARDEGNA, SICILIA, UMBRIA**

**REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE INTERREGIONALE ESCURSIONISMO AREA CMI
(CIE-CMI)**

Titolo I

Costituzione – Scopi – Compiti

Art. 1 – Costituzione e Scopi

1. La Commissione Interregionale di Escursionismo Centro-Meridione-Insulare (di seguito indicata con **CIE-CMI**) è costituita, a norma degli Statuti e dei Regolamenti del Club Alpino Italiano, dai Raggruppamenti Regionali (di seguito indicati con GR) di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia Sardegna, Sicilia e Umbria.
2. La Commissione ha per scopo promuovere e favorire lo sviluppo dell'escursionismo in tutti i suoi aspetti etici, tecnici e culturali, con particolare attenzione alla corretta frequentazione della montagna.
3. La CIE-CMI è Organo Tecnico Territoriale Operativo Interregionale dei Gruppi Regionali dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, del Lazio, delle Marche, del Molise, della Puglia della Sardegna, della Sicilia e dell'Umbria ed opera in stretta dipendenza tecnica della CCE – Commissione Centrale Escursionismo e collabora con la sua Scuola Centrale.

Art. 2 – Compiti

1. Per il conseguimento dei suoi scopi la CIE-CMI:
 - a) Organizza i corsi interregionali per Accompagnatori Titolati;
 - b) Cura l'aggiornamento degli Accompagnatori Titolati;
 - c) Coordina le attività delle Scuole di riferimento per la formazione e l'aggiornamento degli Accompagnatori Sezionali, ove non vi provveda direttamente, e ne coordina l'attività pratica e didattica, controllando il regolare svolgimento dei relativi corsi;
 - d) Controlla l'attività degli Accompagnatori Titolati e Sezionali;
 - e) Mantiene aggiornati, comunicando tempestivamente ogni variazione alla CCE e ai GR, i seguenti albi interregionali: 1) Accompagnatori Titolati, 2) Accompagnatori Sezionali e 3) Scuole e loro organico;
 - f) Organizza, con cadenza almeno triennale, Congressi degli Accompagnatori CMI, allo scopo di dibattere i problemi del settore, mantenere un diretto contatto con il corpo Accompagnatori, preparare i Congressi Nazionali;
 - g) Organizza incontri tecnici con i Direttori delle Scuole al fine di favorire l'uniformità didattica;
 - h) Predisporre ed assegna materiale didattico ad integrazione di quello fornito dalla CCE



- i) Promuove e favorisce pubblicazioni e manifestazioni a carattere regionale o interregionale d'intesa con i Gruppi Regionali coinvolti territorialmente
- j) Assolve i compiti di volta in volta affidati dai Gruppi Regionali e dalla CCE

TITOLO II

Commissione

Territorio – Sede – Composizione e Funzionamento – Presidenza – Bilancio e Contributi – Gruppo Regionale Capofila

Art. 3 – Territorio

1. Il territorio di competenza della CIE-CMI si identifica con quello delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Art. 4 – Sede e recapito

- 1. La Commissione Interregionale ha sede e recapito presso il GR Capofila.
- 2. La sede, il recapito e le sue eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente ai Gruppi regionali a cui si riferisce nonché alla Commissione Centrale Escursionismo - CCE.

Art. 5 – Composizione e funzionamento

1. La CIE-CMI è composta da undici membri, in rappresentanza di ciascun GR dell'area CMI; Nella composizione va rispettato per quanto possibile il principio dell'equilibrio di genere e la rappresentanza di ogni gruppo di specialità.

In difetto di elezione la Commissione è validamente costituita da non meno di nove componenti.

2. I componenti della Commissione sono eletti dai GR, sulla base di quanto previsto nei rispettivi Statuti. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti, spetterà al rispettivo GR eleggere il componente da sostituire, sulla base di quanto previsto nel proprio Statuto.

3. E' invitato a partecipare alle riunioni della CIE-CMI un membro della CCE da questa nominato (Delegato di Zona); lo stesso interviene ma senza diritto di voto.

4. La CIE-CMI, in stretta dipendenza tecnica della CCE, assolve i compiti come sopra specificati nonché provvede a:

- a) predisporre un programma di attività relativo all'anno solare successivo;
- b) predisporre un preventivo di spesa e concordare con i GR eventuali modalità di finanziamento;
- c) il rilascio dei nulla-osta per l'effettuazione dei Corsi da parte delle Scuole insistenti sul territorio;
- d) l'esame delle relazioni finali dei Corsi;
- e) l'esame dei regolamenti delle Scuole Sezionali e Intersezionali per verificarne la conformità con le disposizioni statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano;
- f) il controllo, anche tramite ispezioni, da concordare con il Delegato di Zona dell'attività didattica svolta dalle Scuole insistenti sul territorio;
- g) costituire una o più Scuole Interregionali per la formazione e l'aggiornamento dei titolati ed eventualmente anche dei qualificati afferenti alla CCE;
- h) predisporre un apposito regolamento per le Scuole predette che deve essere ratificato dalla CCE;
- i) nominare i membri delle Scuole di cui all'art 9 del presente Regolamento e i loro Direttori.



5. I singoli GR dell'area CMI, sulla base di quanto previsto nei rispettivi Statuti, possono costituire gruppi di lavoro con il compito di favorire e promuovere lo sviluppo delle attività escursionistiche in ambito regionale.

Art. 6 – Presidenza

1. Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente del GR Capofila, i membri nominati eleggono fra di loro: Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
2. In caso di urgenza, e con obbligo di successiva ratifica, il Presidente può in via eccezionale prendere decisioni ed intervenire operativamente anche senza aver consultato la Commissione, ma solo dopo aver sentito il Vicepresidente e il Delegato CCE di Zona ed informato il GR Capofila.

Art. 7 – Bilancio e contributi

1. La CIE-CMI presenta entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente nonché il bilancio consuntivo e di previsione per l'anno corrente.
2. La CIE-CMI riceve i fondi necessari per la sua attività istituzionale direttamente dalla CCE, per il tramite del GR Capofila.
3. I GR concorrono per le spese di funzionamento della Commissione mediante contributi da concordare con la Commissione.

Art. 8 – Gruppo Regionale Capofila

1. Per assicurare proficui e fruttuosi rapporti tra la la CIE-CMI e i Gruppi Regionali, questi individuano congiuntamente anche con riferimento ai rapporti con la Sede Centrale un GR Capofila, i cui compiti sono quelli di:

- Insediamento dell'OTTO;
- Controllo dei bilanci per la richiesta dei contributi alla CCE;
- Ricezione dei contributi dalla CCE e versamento all'OTTO.

Per il corretto svolgimento delle proprie competenze i Gruppi Regionali operano, con scelte il più possibile condivise, nelle funzioni di indirizzo politico-locale e nell'attribuzione dei contributi ordinari.

2. Il GR capofila cura la rendicontazione nei confronti degli Organi Centrali delle risorse finanziarie attribuite dalla CCE al Commissione Interregionale.

TITOLO III

Scuole Interregionali

Art. 9 – Scuole Interregionali

1. La CIE-CMI può costituire una o più Scuole Interregionali di Escursionismo e Cicloescursionismo.
2. Le Scuole Interregionali provvedono all'organizzazione ed alla conduzione dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento per i Titolati e i Qualificati afferenti alla CCE.
3. Le Scuole Interregionali sono tenute alla rigorosa osservanza dei regolamenti e delle disposizioni emanate dalla CCE. Esse ricevono le proprie direttive, oltre che dalla CCE, dalla CIE-CMI e dalla Scuola Centrale competente

TITOLO IV



Norme Comuni

Cariche – Convocazione – Validità riunioni – Albi – Modifiche – Rinvio -Validità

Art. 10 – Cariche

1. I componenti della Commissione e della Scuola devono essere Accompagnatori titolati di escursionismo e/o cicloescursionismo.
2. La carica è personale e non delegabile.
3. I Componenti della Commissione durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
4. I componenti delle Scuole Interregionali sono eletti con gli stessi criteri di cui all'art.6 e sono sempre rieleggibili mentre il suo Direttore non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
5. Le cariche sono gratuite. Vengono rimborsate solo le spese documentate.
6. Il componente di Commissione o di Scuola che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle riunioni decade automaticamente dalla carica.
7. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di membro della CCE ovvero di membro delle Scuole Interregionali istituite ai sensi dell'art 9 del presente Regolamento.

Art. 11 – Convocazione delle riunioni della Commissione e della Scuola

1. La CIE-CMI e le Scuole si riuniscono ogni qualvolta il rispettivo Presidente/Direttore lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, recante l'indicazione delle località, della data, dell'ora di inizio, dell'ordine del giorno ed eventuali documenti allegati, deve essere inviata almeno 15 giorni prima della seduta mezzo posta elettronica (email). Ove ricorrano motivi di urgenza la convocazione può avvenire anche in modo informale, per telefono o altri mezzi di comunicazione.
3. La convocazione deve essere inviata ai Gruppi Regionali, alla CCE e ai referenti CCE dell'Area CMI.

Art. 12 – Validità delle riunioni della Commissione e della Scuola

1. E' preferibile lo svolgimento delle riunioni nella modalità della videoconferenza, utilizzando le piattaforme disponibili ed accessibili gratuitamente da tutti i componenti;
2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; ai fini della validità della riunione la stessa deve essere presieduta dal Presidente/Direttore o in sua assenza da un Vicepresidente/Vicedirettore.

Art. 13 – Delibere

1. La Commissione e la Scuola deliberano a maggioranza semplice dei presenti.
2. In caso di parità il voto del Presidente/direttore, o in sua assenza, del Vicepresidente/vicedirettore supplente è prevalente.

Art. 14 – Verbale

1. Il verbale contenente quanto discusso e deliberato deve essere inviato a tutti i membri perché possano presentare le proprie osservazioni in forma scritta prima della seduta successiva oppure, in forma orale durante la medesima.
2. L'approvazione del verbale avverrà nel corso della riunione immediatamente successiva.
3. Il verbale delle riunioni della Commissione deve essere inviato alla CCE, ai Gruppi Regionali e alle Scuole sul territorio di competenza.



4. Il verbale delle riunioni della Scuola deve essere inviato prima possibile alla CIE-CMI, alla CCE e ai Gruppi Regionali

TITOLO V

NORME DI CHIUSURA

Art. 15 – Modifiche

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno approvate dai Gruppi Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia Sardegna, Sicilia e Umbria su proposta: a) della CIE – CMI, b) della CCE c) delle ARD dell'area CMI.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano, anche per analogia e in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento Unico degli Organi Tecnici Centrali, dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e le norme regolamentari/statutarie emanate dai GR.

Art. 17 – Validità

Il presente Regolamento entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte delle Assemblee Regionali dei Delegati dei Gruppi Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia Sardegna, Sicilia e Umbria.